

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 868/AV5 DEL 04/08/2016

Oggetto: Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 290/2015. Liquidazione delle spese legali all'Avv. Maria Pia Basile.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- DETERMINA -

1. di liquidare all'Avv. Maria Pia Basile del Foro di Avezzano la somma di € 2.750,80 a titolo di spese legali statuite con sentenza n. 290/2015 del Tribunale di Ascoli Piceno confermata, relativamente alla quantificazione delle spese legali, in grado di appello dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 165/2016 in riferimento alla causa promossa dalla ex dipendente sig.ra B.A.M. nei confronti dell'Asur Marche;
2. di imputare detta somma sul Fondo Rischi n. 0202030103 denominato "Contenzioso Personale dipendente" come da accantonamento effettuato negli esercizi precedenti;
3. di dare mandato alla competente UOC Gestione Risorse Umane di provvedere alla liquidazione dell'importo dovuto alla ricorrente B.A.M. come disposto dalla sentenza della Corte di Appello di Ancona;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5
(Avv. Giulietta Capocasa)**

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE, ARCHIVIO e PROTOCOLLO

Normativa di riferimento:
Codice di procedura civile
Legge n. 13/2003 e smi

- con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato il 16/05/2013 sia all'ASUR Marche (prot. 0010400|16/05/2013), sia all'ASUR Marche Area Vasta n. 5 (prot. 0024029|16/05/2013), la Sig.ra B. A. M. (*si riportano le sole iniziali del nome e cognome essendo indicati i dati anagrafici per esteso nell'allegato alla presente determina, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/'03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali*) adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno per chiedere, accertata e dichiarata la illegittimità dei contratti a tempo determinato e delle relative proroghe come stipulati dalla ASUR Marche, la condanna della stessa al risarcimento dei danni quantificabili ex art. 18 l. n. 300/1970 in *"complessive venti mensilità della retribuzione globale di fatto maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero all'altra somma maggiore o minore che verrà accertata come dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e con vittoria di spese"*.
- Con determina del Direttore Generale Asur n. 751 del 14.10.2013 l'ASUR si costituiva a mezzo del legale interno dell'Ente Avv. Patrizia Viozzi nel giudizio RG 526/2013 incardinato avanti il Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro.
- La vertenza è stata definita con la sentenza provvisoriamente esecutiva n. 290/19.06.2015, pubblicata il 30.07.2015, con la quale il GOT Avv. Tiziana D'Ecclesia *"a) accerta e dichiara la illegittimità dei contratti a termine di cui è causa e per l'effetto condanna la ASUR Marche, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno in favore della ricorrente nella misura di 20 (venti) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione come per legge; b) condanna la ASUR Marche, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 2.300,00 oltre 15% per rimb.forf., IVA e CAP come per legge."*
- Al fine di ottenere la riforma della sentenza citata, quantomeno sul versante del *quantum* l'Asur per mezzo dell'avv. Viozzi proponeva appello innanzi alla corte di Appello di Ancona.
- Con nota id: 692124 del 26.04.2016 il Direttore dell'UOC Ufficio Legale comunicava che la Corte di appello aveva accolto parzialmente il ricorso promosso dall'Azienda riducendo il risarcimento a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Le spese del giudizio di secondo grado erano state integralmente compensate ma confermate quelle del primo grado pari ad € 2.300,00 oltre accessori come per legge.
- Con comunicazione del 21.06.2016 l'avv. Maria Pia Basile richiedeva il pagamento delle spese legali così come statuito nella predetta sentenza.
- Vista la nota spese inviata dal legale Avv. Maria Pia Basile dell'importo di € 2.300,00 oltre rimborso forfettario per € 345,00, Cap per € 105,80, per un totale complessivo di € 2.750,00.

- Ritenuto che si debba procedere con la relativa liquidazione delle spese legali come disposto in sentenza.

Per quanto sopra premesso, si propone:

1. di liquidare all'Avv. Maria Pia Basile del Foro di Avezzano la somma di € 2.750,80 a titolo di spese legali statuite con sentenza n. 290/2015 del Tribunale di Ascoli Piceno, confermata, relativamente alla quantificazione delle spese legali, dalla sentenza n. 165/2016 della Corte di Appello di Ancona in riferimento alla causa promossa dalla ex dipendente sig.ra B.A.M. nei confronti dell'Asur Marche;
2. di imputare detta somma sul Fondo Rischi n. 0202030103 denominato "Contenzioso Personale dipendente" come da accantonamento effettuato negli esercizi precedenti;
3. di dare mandato alla competente UOC Gestione Risorse Umane di provvedere alla liquidazione dell'importo dovuto alla ricorrente B.A.M. come disposto dalla sentenza della Corte di Appello di Ancona;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRETTORE U.O.C.
SEGRETERIA DI DIREZIONE, ARCHIVIO PROTOCOLLO
(Dott. Marco Ojetti)**

Per il parere infrascritto

Il Dirigente del Controllo di Gestione - Il Dirigente dell'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta che il costo sorgente dal presente atto è contenuto nel Fondo Rischi n. 0202030103 denominato "Contenzioso Personale dipendente" come da accantonamento effettuato negli esercizi precedenti.

**Il Dirigente UO Controllo di Gestione
(Dott. Alessandro Ianniello)**

**Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Cesare Milani)**

- ALLEGATI -

Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome della ricorrente.